

Decreto regionale per emergenza caldo lavoratori

Gentile Cliente,

per fronteggiare le alte temperature che stanno interessando gran parte del territorio regionale, la Regione del Veneto ha emesso l'[ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026](#).

.

Settori interessati:

Questo provvedimento si applica ai **settori dell'agricoltura, del florovivaismo, dei cantieri edili all'aperto e delle cave** e la sua applicazione risulta essere obbligatoria nei casi in cui, nonostante le misure preventive già adottate dai datori di lavoro, permanga un rischio rilevante.

L'ordinanza si estende anche alle lavorazioni svolte in ambienti chiusi non climatizzati, se condizionate dal calore esterno.

Limitazioni al lavoro all'aperto:

Dal 17 giugno al 31 agosto, sarà vietato svolgere attività lavorative all'aperto **tra le 12:30 e le 16:00 esclusivamente** nelle aree dove il livello di rischio, per i lavoratori esposti al sole, alle ore 12 di ciascun giorno è **classificato come "ALTO"** secondo i dati scientifici riportati nel portale Workclimate accessibile al link:

www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/

Misure di protezione:

Il decreto raccomanda ai Datori di lavoro di seguire le indicazioni previste dall'allegato "*Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*", in particolar modo di:

- Limitare o evitare le attività lavorative nelle ore più calde della giornata
- Prevedere rotazioni del personale per ridurre i tempi di esposizione al caldo
- Garantire adeguata idratazione e sorveglianza sanitaria
- Adottare abbigliamento e dispositivi di protezione idonei

Accordi aziendali già esistenti:

Restano validi eventuali accordi interni che prevedano **misure uguali o più favorevoli** rispetto a quelle disposte dall'Ordinanza.

Eccezioni:

Sono esclusi dal divieto interventi urgenti di pubblica utilità o sicurezza (es. Protezione civile), **purché vengano adottate misure di prevenzione** adeguate e valutate dal datore di lavoro secondo il D.lgs. 81/2008.

Sanzioni:

La violazione delle disposizioni è punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (se non più grave reato) ammenda 206 € o arresto dai 3 ai 6 mesi.

Consigliamo dunque, ove possibile, organizzare il lavoro in modo da non svolgere lavori all'esterno negli orari vietati, o di variare l'orario di lavoro anticipando l'inizio o posticipando il termine o di usufruire delle ore di permesso disponibili dei dipendenti. Si consiglia inoltre di consultare il medico del lavoro o il referente per la sicurezza per valutare le situazioni lavorative specifiche.

Per i lavoratori dipendenti del settore edile o lavorazioni al chiuso dove non sia possibile un'adeguata ventilazione o sistemi di refrigerazione ricordiamo che è possibile richiedere la cassa integrazione per temperature oltre i 35°.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e sarà nostra premura aggiornarvi in caso di nuovi provvedimenti.

Cordiali saluti